

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0442/Pres.

Allegato

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 16/2001.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi anche in concorso con le Ferrovie dello Stato S.p.A. nella misura massima del 100 per cento, regola priorità e criteri per il raggiungimento delle finalità di legge, tese a favorire l'ammodernamento, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unità produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Art. 2
(Priorità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 per la concessione dei relativi contributi si applicano le seguenti priorità:

- a) interventi volti alla riapertura di raccordi ferroviari chiusi, in quanto obsoleti;
- b) interventi localizzati in zone montane in quanto caratterizzate da strutture di collegamento inadeguate ed inefficienti per le necessità del sistema produttivo ubicato in tali zone;

c) altri interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria ed all'ammodernamento, anche ai fini dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari.

Art. 3
(*Criteri*)

1. Nel rispetto delle priorità indicate dall'articolo 2, per la concessione dei contributi si applicano i seguenti criteri:

a) concessione nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano ad entrambe le priorità indicate ai punti a) e b) dell'articolo precedente;

b) concessione nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano solo ad una delle priorità indicate ai punti a) e b) dell'articolo precedente;

c) concessione nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondono alle priorità indicate al punto c) dell'articolo precedente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano più interventi potenzialmente beneficiari di contribuzione con la medesima priorità e le risorse disponibili risultassero insufficienti, si procede ad una riduzione proporzionale della percentuale contributiva.

3. Nel caso di concorso con interventi finanziari delle Ferrovie dello Stato i medesimi criteri si applicano sulla parte di spesa ammissibile non coperta da detti interventi.

Art. 4
(*Spese ammissibili*)

1. Sono considerate ammissibili le spese di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di adeguamento agli standard comunitari dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unità produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie

dello Stato S.p.A., comprendenti anche le eventuali spese di acquisizione delle relative aree, le spese tecniche e generali nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche e l'I.V.A., qualora costituisca un costo che resta a carico del beneficiario.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento del contributo sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alle domande vanno allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, una planimetria dell'area interessata e una dettagliata previsione di spesa che, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dovrà indicare la partecipazione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A..

Art. 6

(Prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione e con riferimento alle risorse disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 5 vanno presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7

(Modalità di concessione ed erogazione e rendicontazione)

1. La determinazione della spesa ammissibile e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.